

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

250 / 2025 del 01/07/2025

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA - OSPEDALE VALDUCE E PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA BERETTA"

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA - OSPEDALE VALDUCE E PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA BERETTA"

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT),

compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere al sottoscrizione del nuovo accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con la Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata – Ospedale Valduce e Presidio Riabilitativo "Villa Beretta", nota prot. n. 14723 del 15.05.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario

urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso un'altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata – Ospedale Valduce e Presidio Riabilitativo "Villa Beretta", sono di seguito descritte;
- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'Ospedale si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Ospedale, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Franciacorta;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Ospedale decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Ospedale al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Ospedale può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
- l'Ospedale predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.03.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.04.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'Ospedale nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'Ospedale riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi

sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'accordo, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata – Ospedale Valduce e Presidio Riabilitativo "Villa Beretta", con sede legale in Como (CO), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto rinnovo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.03.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.04.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'Ospedale nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso un'altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'Ospedale si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Ospedale, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Franciacorta;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Ospedale decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Ospedale al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso

di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Ospedale può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- l'Ospedale predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'Ospedale riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Como di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	ospedaliera;	
	- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere; - la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che: - ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti - AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo	
	Pagina 2 di 13	

	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	
	le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	
	per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	L' Ospedale nella persona del suo legale rappresentante, ha	
	espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari	
	urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;	
	L'Ospedale è strutturato su due sedi : 1) la sede di Como (Valduce)	
	è dotata di Pronto soccorso e di Terapia Intensiva _ 2) la sede di	
	Costa Masnaga (Villa Beretta), struttura riabilitativa, distante piu'	
	di 20 Km dalla sede di Como, non è dotata di Pronto Soccorso,	
	ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di	
	garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che	
	dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce	
	l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla	
	propria sede alla struttura ospedaliera;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	Pagina 3 di 13	

	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente presso altra struttura	
	sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU	
	da parte dell' Ospedale sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'Ospedale si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario dell'Ospedale che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria della struttura sanitaria	
	accettante.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l' Ospedale	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
	assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere	
	inferiore a quello assicurato dall'Ospedale al momento della richiesta di	
	trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria	
		Pagina 4 di 13

	équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in	
	altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario,	
	l'Ospedale può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso	
	avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo	
	a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso	
	nel territorio.	
	L'Ospedale predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in	
	particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente,	
	ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l' Ospedale	
	mette a disposizione, quali referenti amministrativi : per la sede di Como	
	– Segreteria di Direzione Amministrativa - recapito telefonico 031 –	
	324.398 / sede di Costa Masnaga - Uffici Amministrativi - recapito	
	telefonico 031 - 8544211 e, quale referente sanitario (per le entrambe le	
	sedi) Segreteria di Direzione Sanitaria recapito telefonico 031-324.291.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la	
	L'L'Ospedale/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a €	
	7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come	
	rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), l'Ospedale	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
		Pagina 5 di 13

	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 31 marzo 2028, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti a far data dal 01 aprile 2025 per evitare di	
	interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore	
	di pazienti tempo dipendenti presso l'Ospedale nelle more del	
	perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la	
	l'Ospedale : direzione.amministrativa@pec.valduce.it	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali,	
	possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla	
	scadenza, mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell' Ospedale il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei	
	propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico	
	dell'Ospedale.	

	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di	
	un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela	
	dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e	
	dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni	
	contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del	
	trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste	
	Pagina 8 di 13	

	a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge,	
	consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata	
	o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati	
	di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti	
	interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a	
	soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di	
	cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità	
	dell'Ospedale. Con la sottoscrizione della presente convenzione,	
	pertanto, l' Ospedale nomina AREU responsabile del trattamento ai	
	sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal	
	Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata – Ospedale Valduce	
	e Presidio Riabilitativo “Villa Beretta” rappresentata dal Legale	
	Rappresentante Cappelli Ambrogina Sr. Mariangela	

	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal	
	Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata – Ospedale Valduce	
	e Presidio Riabilitativo “Villa Beretta” rappresentata dal Legale	
	Rappresentante Cappelli Ambrogina Sr. Mariangela	
	ALLEGATO TECNICO	
	A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE	
	L'Ospedale “Valduce”, fondato nel 1852 dalla Beata Madre	
	Giovannina Franchi della “Congregazione delle Suore Infermiere	
	dell'Addolorata”, attraverso le sue due strutture Ospedale Valduce	
	di Como, ospedale per acuti e di Villa Beretta Costa Masnaga,	
	Dipartimento Riabilitazione Specialistica eroga un servizio di interesse	
	pubblico, nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione Lombardia,	
	nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente per	
	l'autorizzazione, l'accreditamento e l'esercizio delle strutture sanitarie	
	pubbliche e private.	
	Il “Valduce” è infatti, dal 1974, un Ospedale Classificato (Art. 1 L.	
	12.2.1968 n° 132 con D.R. 12.2.1974 n° 6879), dizione che indica gli	
	ospedali appartenenti ad Enti Religiosi che all'interno del Sistema	
	Sanitario Nazionale, sono equiparati a quelli pubblici e garantiscono	
	così ai cittadini le prestazioni di assistenza sanitaria con le stesse	
	Pagina 10 di 13	

modalità previste per le strutture pubbliche, seguendo gli indirizzi previsti dai piani nazionali e regionali e in linea con gli obiettivi previsti dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, declinati nell'apposito contratto annuale sottoscritto con le ATS Insubria e Brianza territorialmente competenti.

L'Ospedale Classificato "Valduce" offre un servizio di interesse pubblico, senza scopo di lucro, secondo i seguenti principi:

- cura della qualità di vita e centralità del Paziente
- attenzione ai rapporti umani
- utilizzo di tecnologie avanzate, costante monitoraggio della formazione professionale degli operatori, informatizzazione come strumento di servizio agli operatori ed al Paziente,
- appropriatezza e correttezza delle cure e dell'uso delle risorse,
- organizzazione dei percorsi assistenziali

Le Unità Operative attive in Ospedale sono organizzate all'interno di Dipartimenti che indicano, in accordo con la Direzione Sanitaria, i principi generali di indirizzo per realizzare percorsi interdisciplinari diagnostico-terapeutico-assistenziali efficaci ed efficienti anche mediante l'attività svolta dai Servizi di Diagnosi dotati di strumentazioni e di apparati tecnologici tali da garantire risultati di alta qualità.

L'articolazione aziendale presenta la seguente declinazione:

Dipartimento Servizi Diagnostici

U.O.C Diagnostica per Immagini

	U.O.C. Laboratorio Analisi	
	U.O.C. Anatomia e Istologia patologica e Citodiagnostica	
	U.O.C. Pronto Soccorso	
	<u>Dipartimento Chirurgico</u>	
	U.O.C. di Anestesia-Rianimazione- Terapia del dolore	
	U.O.C. di Chirurgia Generale I	
	U.O.C. di Chirurgia Generale II a indirizzo toracico	
	U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, U.O.S.di Ginecologia	
	U.O.C. di Oculistica	
	<u>Dipartimento Materno-Infantile</u>	
	U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, U.O.S di Ostetricia	
	U.O.C. di Pediatria-Neonatologia-Patologia neonatale	
	Con Punto Nascita attivo che conta circa 1000 parti	
	<u>Dipartimento Medico</u>	
	U.O.C. di Cardiologia con Lab. di Emodinamica	
	U.O.C. di Gastroenterologia con Endoscopia	
	U.O.C. di Medicina Interna	
	U.O.C. di Ematologia con UOS Oncologia	
	U.O.C. di Neurologia con U.O.S Stroke Unit	
	<u>Dipartimento Medicina Riabilitativa</u>	
	U.O.C. di Medicina Riabilitativa – sede Villa Beretta di Costa Masnaga	
	Più specificatamente presso le Unità Operative di Valduce vengono presi in carico pazienti con problematiche acute, spesso provenienti da PS mentre Villa Beretta essendo una struttura mono specialistica	
		Pagina 12 di 13

di carattere riabilitativo accoglie pazienti per trattamenti di riabilitazione di alta complessità e neuroriabilitazione.

All'interno dell'Ospedale vengono erogate prestazioni sia in regime ambulatoriale che di degenza ordinaria e di day hospital/day surgery.

Contatti Struttura

- Direzione Sanitaria :

tel 031. 324.291 - mail : direzione.sanitaria@valduce.it

- Direzione Amministrativa

Tel 031. 324.398 – mail: amministrazione@valduce.it

- Direzione Economico-finanziaria

Tel. 031. 324.284 o 031. 324.277 – mail: contabilita@valduce.it